

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1488)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 13ª Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 10 dicembre 1965 (V. Stampati nn. 963, 1431 e 2581)

d'iniziativa dei deputati DI MAURO Luigi, GELMINI, MAZZONI, FAILLA, PEZZINO, TOGNONE, ROSSINOVICH e GESSI Nives (963); DE MARZI Fernando, LAFORGIA, TAMBRONI, URSO, SGARLATA e BOVA (1431); GELMINI, BASTIANELLI, MAZZONI, LENTI, AMASIO e RAFFAELLI (2581)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 dicembre 1965*

Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per quanto concerne la composizione e l'elezione degli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il comma primo dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dai seguenti:

« La Cassa mutua provinciale compila annualmente, entro il 15 giugno, per ciascun Comune appositi ruoli per la riscossione dei contributi dovuti, ai sensi delle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 23, dalle persone soggette all'assicurazione obbligatoria, per l'anno solare in corso. Tali ruoli saranno formati sulla base degli elenchi di aggiornamento al 31 dicembre, relativi ai soggetti di cui al

successivo articolo 5, alla cui compilazione provvede la Commissione provinciale dell'artigianato.

Le Casse mutue pubblicheranno ogni anno, dal 1° al 15 febbraio, nei propri albi e in quelli dei Comuni della provincia, le variazioni intervenute in detti elenchi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente ».

I commi secondo, quarto e quinto dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Nei casi di ritardate iscrizioni devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti l'anno solare precedente.

È data facoltà agli artigiani che ne facciano domanda alla Cassa mutua provinciale entro il 31 gennaio di ogni anno di versare i contributi dovuti direttamente in apposito conto corrente postale della Cassa.

In tal caso il versamento dell'intero carico contributivo annuale deve essere eseguito entro il 31 dicembre di ogni anno ».

Art. 2.

L'articolo 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è così modificato:

« L'assemblea della Cassa mutua provinciale di malattia è costituita dai delegati eletti a scrutinio segreto dagli artigiani iscritti nei ruoli come titolari di azienda, in ragione di un delegato per ogni 100 elettori o frazione di cento, pari o superiore a cinquanta elettori.

Il numero dei delegati per provincia non può, comunque, essere inferiore a 50; nel qual caso gli elettori dovranno essere proporzionalmente ripartiti.

Ogni elettore può votare per non più dei due terzi dei delegati spettanti ad ogni assemblea locale. L'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti ed a parità di voti viene eletto il più anziano di età.

L'assemblea generale dei delegati elegge i 12 rappresentanti degli artigiani nel Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di cui all'articolo 11 lettera a). Ciascun delegato deve intervenire per-

sonalmente e vota a scrutinio segreto per non più di otto nominativi. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.

L'assemblea della Cassa mutua provinciale viene eletta ogni cinque anni e si riunisce di norma due volte all'anno ed in via straordinaria quando lo richieda il Consiglio di amministrazione provinciale o un terzo dei membri dell'assemblea stessa.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Nel caso in cui l'assemblea in prima convocazione non possa avere luogo per mancanza del numero legale, la seconda convocazione dell'assemblea, che può essere stabilita per lo stesso giorno della prima, delibererà sui medesimi oggetti qualunque sia il numero dei presenti ».

Art. 3.

L'articolo 11 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è così modificato:

« La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio di amministrazione composto di quindici membri di cui:

- a) dodici artigiani eletti dall'assemblea;
- b) un esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;
- c) uno nominato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860;
- d) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o persona da lui delegata.

Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e il Vice Presidente scegliendoli tra i membri di cui alla lettera a) del presente articolo.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione con voto consultivo un medico, scelto dal Consiglio stesso nella terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della

provincia, e il direttore della Cassa mutua provinciale.

I componenti del Consiglio durano in carica 5 anni e sono rieleggibili ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è modificato come segue:

« Le deliberazioni delle assemblee riguardanti i bilanci e le deliberazioni di cui alla lettera *d*) del precedente comma sono sottoposti all'approvazione della Federazione nazionale ».

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dal seguente:

« I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili ».

Il penultimo comma dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dal seguente:

« I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere sostituiti nel corso del quinquennio in caso di decadenza o di dimissioni ».

L'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dal seguente:

« I componenti il Collegio sindacale rimangono in carica cinque anni ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è modificato come segue:

« Le deliberazioni sul bilancio preventivo di cui alla lettera *a*) e le deliberazioni dell'assemblea riguardanti il bilancio consuntivo, nonchè le deliberazioni di cui alle let-

tere *b*), *c*), *f*), *g*) e *h*) sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Art. 7.

Il terzo comma dell'articolo 27 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è modificato come segue:

« In caso di grave inosservanza delle leggi o di irregolare funzionamento, o quando si determinano situazioni di grave pregiudizio per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può con proprio decreto sciogliere gli organi della Federazione nazionale e delle Casse mutue provinciali e può nominare un Commissario straordinario ».

Art. 8.

Il comma secondo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, è così modificato:

« Qualora il diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per altro titolo sorga successivamente alla notifica di cui al precedente comma, la facoltà di opzione deve essere esercitata entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dall'inizio dell'anno solare successivo a quello nel corso del quale la facoltà predetta è stata esercitata ».

Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, è sostituito dal seguente:

« Per l'elezione dei delegati di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, il Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale procede alla suddivisione del territorio della provincia in collegi elettorali, raggruppando più Comuni confinanti, qualora gli artigiani elettori di un Comune siano inferiori a 50 e frazionando i Comuni maggiori. Il collegio non può comprendere più di 500 elettori ».